

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 12-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COMPAGNA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MARIA GRAZIA PAGANO

per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 settembre 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 giugno 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro la senatrice Pagano, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio ad un pubblico ufficiale).

In data 3 luglio 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'8 luglio 1992 e deferita alla Giunta il 14 luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 5 agosto 1992.

La senatrice Pagano è stata ascoltata dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 5 agosto 1992.

La senatrice Maria Grazia Pagano è sottoposta ad indagini per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale perchè, il 30 luglio 1990, in presenza di più persone, avrebbe offeso l'onore ed il prestigio del brigadiere dei carabinieri Luciano Masala, che, nell'esercizio delle sue funzioni, la invitava a non transitare in una zona

antistante al Maschio Angioino, preclusa al transito, apostrofandolo con le parole: «Ma io sono un consigliere comunale. Ma lei è matto!».

Dalle dichiarazioni rese alla Giunta dalla senatrice Pagano risulta che si stava recando al Maschio Angioino per partecipare, quale consigliere, ad una seduta del Consiglio comunale.

La Giunta richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla data del procedimento: i fatti si sono svolti nel luglio del 1990, mentre la richiesta del magistrato è del giugno 1992, successiva dunque alla proclamazione a senatrice, per cui al riguardo potrebbe adombrarsi l'ipotesi di un *fumus persecutionis*.

Sembra emergere, altresì, la palese infondatezza della fattispecie, non sussistendo i presupposti del reato, anche in considerazione del fatto che la senatrice Pagano aveva il dovere di svolgere le funzioni di consigliere comunale.

Per tali motivi, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

COMPAGNA, relatore